



## La richiesta di interrogatorio può essere trasmessa anche mediante fax purché autenticata

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, osserva che solo l'autenticazione, ad opera del difensore o di altro pubblico ufficiale abilitato, assicura l'identificazione del soggetto privato legittimato a formulare la richiesta di essere sottoposto a interrogatorio.

di La Redazione

Cass. pen., sez. II, ud. 2 ottobre 2024 (dep. 15 novembre 2024), n. 41961



La Corte d'appello dell'Aquila riformava solo in punto di quantificazione del danno patito dalla parte civile, la sentenza emessa dal Tribunale di Vasco, con la quale l'imputato veniva condannato per i reati di rapina e lesione personale.

Avverso la decisione della Corte territoriale, proponeva ricorso per cassazione l'imputato, articolando sette motivi di doglianza.

Di particolare interesse, il **primo motivo**, con cui la Corte di Cassazione, nel ritenerlo inammissibile, ha **enunciato un importante principio di diritto**.

Con il primo motivo infatti, il difensore deduceva inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 415 *bis* c.p.p. assumendo, in particolare che **nonostante l'imputato**, nel corso delle indagini preliminari, **avesse chiesto di essere interrogato**, tale **richiesta non era stata accolta** sul rilievo che **non vi era certezza della sua provenienza poiché veniva trasmessa via fax, priva dell'autenticazione della sottoscrizione e di documento d'identità**. Sottolineava però, che nessuna norma imponeva l'autenticazione della sottoscrizione dell'indagato, apposta in calce alla richiesta di essere sottoposto a interrogatorio.

Per il C

**Cass. pen., sez. II, ud. 2 ottobre 2024 (dep. 15 novembre 2024), n. 41961**